



## **COMUNE DI PATERNO'**

Citta' Metropolitana di Catania

**Ordinanza N.**

**65**

**Data di registrazione**

**19/06/2020**

**OGGETTO:** MERCATO TRISETTIMANALE DI VIA FONTE MAIMONIDE - ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA ALL'ORDINANZA N. 25 DEL 13/06/2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA E REVOCA DELL'ORDINANZA N. 55 DEL 20/05/2020;

### **IL SINDACO**

#### **RICHIAMATI:**

-la propria Ordinanza n. 55 del 20/05/2020;

-il DPCM 17 maggio 2020;

VISTO IL DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.125 del 16-5-2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza Contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana, la quale all'art. 2 comma 1 recita: "*Nel territorio della Regione Siciliana, dal 15 giugno 2020, sono consentite tutte le attività economiche e sociali individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11giugno 2020.*"

VISTO l'allegato 1 della sopraccitata Ordinanza n. 25 del 13/06/2020, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla conferenza delle Regioni e delle province autonome il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

PRESO ATTO che le predette linee guida in riferimento alla scheda tecnica del settore COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), indicano quanto segue:

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo

ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

#### MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

RITENUTO procedere alla riapertura del mercato trisettimanale di via Fonte Maimonide a tutti gli operatori del settore commercio al dettaglio la cui attività deve essere esercitata rispettando i protocolli o le linee guida nazionali o regionali, comprese le predette linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Sentito il Responsabile del Settore V "Attività Produttive";

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la normativa, regionale e regolamentare, in materia di commercio su area pubblica L.R. 28/99;

## ORDINA E DISPONE

Sulla base di quanto sopra evidenziato quanto segue:

1- la revoca dell'Ordinanza n. 55 del 20/05/2020;

2- la riapertura del mercato trisettimanale di Fonte Maimonide con le seguenti prescrizioni di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 25 del 13/06/2020, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla conferenza delle Regioni e delle provincie autonome il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

### a) prescrizioni generali:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi con l'eventuale riduzione degli stessi;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

### b) Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

▪ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

c) Misure a carico dei clienti:

Ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza contingibile e urgente della Regione Siciliana n. 25 del 13 Giugno 2020, trattandosi di luoghi al pubblico o aperti al pubblico, tutti gli utenti sono tenuti, oltre a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare "mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca.

Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

d) la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.

In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

## SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020, l'applicazione delle sottoindicate sanzioni:

Operatori area mercatale:

si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si dà atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 gg e, nelle more, la sospensione del posteggio assegnato per 5 gg.

Utenti mercato:

per coloro che non rispettano la misura del distanziamento e/o del non uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00.

## DISPONE ALTRESI' CHE

La presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per tutta la durata di validità della medesima. la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Prefettura di Catania;
- al comando Carabinieri di Paternò;
- al comando Guardia di Finanza di Paternò.
- al responsabile del Settore V "Attività Produttive"
- al responsabile del Settore VI "Polizia Municipale";
- al responsabile del Settore X Manutenzione;
- al responsabile del Settore III Ecologia;

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Galea

Il Sindaco  
ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)